



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, 2^a Sezione Civile, riunito
in Camera di Consiglio, composto dai Signori Magistrati:

dott. Francesco Venier	<i>Presidente</i>
dott. Annalisa Barzazi	<i>Giudice</i>
dott. Gianmarco Calienno	<i>Giudice rel.</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata nei
confronti di

GASPARINI MATTIA

nato a Udine il 18.11.1970, residente in Udine, via
Cussignacco n. 38, C.F. GSPMTT70S18L483J

Letto il ricorso depositato il 27/12/23 da Franco Rossi
srl con l'avv. Cinzia Castelli, diretto ad ottenere la
dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
nei confronti del debitore indicato in epigrafe;

visti i documenti allegati al ricorso;

udita la relazione del Giudice dott. Gianmarco
Calienno, che a sua volta ha sentito, all'udienza fissata
per la comparizione delle parti, la parte ricorrente e la
parte resistente, costituitasi in giudizio con l'avv. Lina
Sguassero;

ritenuta la propria competenza territoriale ai sensi
dell'art. 27, c. 2 e 3 D.Lgs.n.14/2019 (CCII), essendo la
parte resistente residente nel circondario dell'intestato
Tribunale;



ritenuta la legittimazione passiva del debitore ai sensi degli artt. 2 e 268 CCII, in quanto persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

accertato dalla documentazione prodotta e acquisita, lo stato di sovraindebitamento, come definito dall'art.2 comma 1 lett.c CCII (D.Lgs.14/2019), in cui versa il debitore tenuto conto che lo stesso, in ragione della sua insolvenza, non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

ritenuto che dalla documentazione prodotta e acquisita emergono debiti scaduti e non pagati oltre la soglia di cui all'art.268 2° comma CCII, tenuto conto che dalle informazioni assunte emergono debiti erariali, scaduti e non pagati, per Euro 267.358,60 che si aggiungono agli oltre Euro 48.000,00 vantati dalla società ricorrente;

rilevato, altresì, non ricorre la condizione ostativa all'apertura della liquidazione controllata di cui al 3° comma dell'art.268 CCII, non essendo stata depositata dal debitore la relazione dell'OCC che attesti che non sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie

constatata l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

verificati i presupposti di cui all'art.268 CCII



rilevato, quanto agli effetti dell'apertura della liquidazione controllata, che a mente del comma 5 dell'art.270 CCII, si applicano l'art.143 CCII (Rapporti processuali) in quanto compatibile e gli art.150 CCII (divieto di azioni esecutive e cautelari individuali) e 151 CCII (concorso dei creditori), fermo restando che per i casi non espressamente regolati dal CAPO IX (liquidazione controllata) si applicano, altresì, in quanto compatibili, le disposizioni del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 270 CCII:

- a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **GASPARINI MATTIA** nato a Udine il 18.11.1970, residente in Udine, via Cussignacco n. 38, C.F. GSPMTT70S18L483J;
- b) nomina quale Giudice Delegato il dott. Gianmarco Calienno;
- c) nomina liquidatore il dott. Raffaele Cisilino, codice fiscale CSLRFL79L10L483F;
- d) ordina al debitore il deposito, ove non già effettuato, entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- e) assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che



questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCII, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- g) ordina che, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la sentenza sia trascritta presso gli uffici competenti;
- h) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia inserita nel sito Internet del Tribunale di Udine;
- i) dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;
- j) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Udine, addì 18/04/2024 .

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Venier)

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Gianmarco Calienno)

